

IL NUOVO SISTEMA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO IN ITALIA: VALORI E PROSPETTIVE

SOMMARIO: I. Introduzione - II. Il superamento del sistema beneficiale - III. L'articolazione della nuova disciplina - IV. Immagine di Chiesa ed elementi di valore presenti e derivanti dal sistema.

I. INTRODUZIONE

1. Con il 1° gennaio 1989 il nuovo sistema di sostentamento del Clero in Italia entrerà in funzione per tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della Diocesi⁽¹⁾, anticipando di un anno i termini previsti dalla legge⁽²⁾. Prenderà così il via una delle riforme più rilevanti attuate nel quadro della revisione concordataria, stipulata tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana con la firma dell'Accordo di Villa Madama il 18 febbraio 1984 ed entrata in vigore il 3 giugno 1985.

(1) Cfr. «Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici» (d'ora innanzi citate solo come «Norme»), art. 24.

Come è noto, tali «Norme», formulate dalla Commissione Paritetica e sottoposte, a compimento del suo mandato, alle Alte Parti l'8 agosto 1984, sono state approvate con Protocollo firmato il 15 novembre 1984 a Villa Madama in Roma dal Cardinale A. Casaroli e dal Presidente On. B. Craxi. Il Protocollo è stato ratificato dal Parlamento italiano con Legge 20 maggio 1985, n. 206 e le «Norme» sono ora contenute per l'ordinamento italiano nella Legge 20 maggio 1985, n. 222: «Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del Clero cattolico in servizio nelle diocesi». Esso, poi, è entrato in vigore, con tutto il «pacchetto» concordatario, allo scambio degli strumenti di ratifica il 3 giugno 1985. Il testo del Protocollo e delle «Norme» può essere rintracciato, per esempio, in AA.VV., *Il «nuovo» Concordato. Studi*, a cura di L. MISTÒ, Leumann (Torino) 1986, pp. 121-142.

Il servizio a tempo pieno che dà diritto a entrare nel sistema configura la situazione di quei sacerdoti la cui giornata è normalmente a disposizione per l'incarico o gli incarichi ricevuti ufficialmente dal Vescovo su mandato scritto. Spetta comunque al Vescovo stabilire nei casi concreti se ricorrano gli estremi che determinano il servizio ministeriale a tempo pieno (cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (C.E.I.), *Delibera n. 46*, in «L'Amico del Clero» 69 (1987) 106-107).

(2) L'art. 51 delle «Norme» impone nel comma 6° come termine tassativo per l'ingresso nel sistema di tutti i sacerdoti svolgenti servizio a favore della diocesi il 1 gennaio 1990, ma nel comma 5° consente che tale cooptazione possa avvenire anche negli anni precedenti. Proprio in base a tale possibilità contemplata, la *Delibera C.E.I. n. 53* ha disposto appunto che l'estensione a tutti i sacerdoti sia anticipata al 1 gennaio 1989 (cfr. C.E.I., *Delibera n. 53*, in «L'Amico del Clero» 70 (1988) 56-57).

Il cambiamento di regime che è stato sancito si rivela realmente assai profondo e da più parti è stato indicato come una delle novità sostanziali più significative del nuovo Concordato⁽³⁾. La Santa Sede, in effetti, in pieno accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, ha colto l'occasione offertale dal negoziato per la revisione del Concordato Lateranense, per obbedire all'indicazione del Concilio Vaticano II tesa al superamento del vetusto e problematico sistema beneficiale, a cui era collegato in Italia l'intervento diretto e organico dello Stato attraverso il versamento dei cosiddetti «assemi supplementari di congrua»⁽⁴⁾.

2. In un frangente così delicato ci pare opportuno contribuire ad

(3) In questi termini si esprimono, per esempio, il prof. Giuseppe De Rita e il sen. Genaro Acquaviva, capo della segreteria politica del Presidente Craxi e testimone diretto della fase decisiva del negoziato per la revisione pattizia, nel libro-intervista a cura di L. ACCATTO-LI, *La Chiesa galassia e l'ultimo Concordato*, Milano 1987 (cfr. soprattutto le pp. 102-109).

Sintomatica è pure l'affermazione di S.E. Mons. Attilio Nicora, Presidente per parte vaticana della Commissione Paritetica: «È la prima volta nella storia italiana che sul tema dei beni ecclesiastici si procede non per discesa dei barbari, non per intervento napoleonico, non per eversione di governo anticlericale, non per volontà di potere di un regime totalitario, ma per una leale e corretta intesa tra uno Stato democratico e una Chiesa conciliare. Perché mai in Italia, il problema dei beni è stato risolto pacificamente. Fu sempre risolto per atti violenti o quasi violenti. Anticamente ci pensarono i longobardi, poi più recentemente Napoleone e poi le leggi eversive, e poi il delicato equilibrio del '29, che si limitò, su questo punto, a dire che si sarebbe visto di riformare le cose come già era stato detto nel 1871, e tutto andò avanti come prima. Questa volta, per una libera intesa tra uno Stato democratico, di cui possiamo anche essere fieri qualche volta, e una Chiesa conciliare, si è raggiunto un libero accordo, costruito non sulla paura o sulla reciproca opposizione, ma sulla ricerca, come dice l'art. 1 del nuovo Concordato, della reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. È un elemento, credo, da non sottovalutare» (A. NICORA, *Il sostentamento del Clero nelle norme pattizie tra Stato e Chiesa*, in AA.VV., *Norme per il sostentamento del Clero. Studi e documenti*, Brescia 1986, pp. 46-47).

(4) Come è noto, all'istituto beneficiale, su cui si fondava il sistema retributivo del Clero in Italia, era collegato l'intervento organico e stabile dello Stato italiano a favore del Clero, sotto forma di «supplemento di congrua» o «assegno supplementare di congrua». Concesso originariamente ai soli parroci, fu esteso poi ad una più vasta cerchia di sacerdoti in cura d'anime preposti ad un beneficio, come vicari e cappellani curati autonomi ed indipendenti, canonici e beneficiati minori dei capitoli cattedrali, vescovi e arcivescovi, prelati e abati con piena giurisdizione vescovile, economisti spirituali. L'intera materia era disciplinata dal «Testo Unico sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assemi per spese di culto al Clero», pubblicato con Regio Decreto del 29 gennaio 1931, n. 227, e relativo «Regolamento», pubblicato con la stessa data, n. 228 (cfr. «L'Amico del Clero» 13 (1931) 201-217). Il supplemento tendeva a procurare al beneficiario un congruo e decoroso sostentamento nel caso di insufficienza dei redditi beneficiari. Lo Stato, cioè, voleva garantire al beneficiario un minimo stabilito dalla legge (appunto la «congrua»), impegnandosi a dare la differenza («supplemento di congrua») tra il minimo («congrua») ed il reddito effettivo del beneficio. L'istituto, configurato unilateralmente dallo Stato a seguito delle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico (Legge 29 maggio 1855 e Regio decreto 7 luglio 1866: cfr., ad esempio, G. GIACCHI, *Il nuovo regime dei beni ecclesiastici. Una libertà senza privilegi*, in «La Civiltà Cattolica» 136 (1985/III) pp. 286-287), era stato accolto nel Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 1929, all'art. 30, il quale così recitava al comma 3°: «Lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assemi da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore» (vedi, ad esempio, in G. DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Bologna 1985, p. 40).

una conoscenza più completa del nuovo sistema attraverso uno studio organico ed accurato: esso, dopo aver richiamato la natura del beneficio ecclesiastico e le ragioni del suo superamento, intende ricordare almeno per sommi capi i punti determinanti dell'articolazione della riforma e mettere quindi in luce i pregi che contiene, soprattutto l'immagine di Chiesa che ne deriva.

Non intendiamo, comunque, entrare più di tanto nel merito delle modalità concrete attraverso cui la revisione è stata attuata e dei problemi di natura tecnica che lo strutturarsi e lo svilupparsi del nuovo corso implicano⁽⁵⁾; vogliamo piuttosto limitarci soprattutto ad una considerazione dal punto di vista teorico del sistema nella sua formalità ed anche nella sua idealità, per ricavarne gli elementi di valore.

II. IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA BENEFICIALE

3. Il beneficio ecclesiastico, come è noto, precisatosi nelle sue caratteristiche fondamentali già nel Medioevo (sec. X-XII), ha costituito il perno del sistema patrimoniale istituzionale della Chiesa fino al Vaticano II.

Esso, a norma del can. 1409 del Codice di Diritto Canonico del 1917, si configurava come «un ente giuridico, costituito o eretto in perpetuo dalla competente autorità ecclesiastica, consistente in un ufficio sacro e nel diritto di percepire i redditi annessi all'ufficio attraverso una determinata dote». Il beneficio, perciò, qualificato come persona giuridica non collegiale, era formato da due elementi essenziali, tra loro strettamente uniti: l'ufficio sacro, elemento spirituale, e la dote, elemento materiale, le cui rendite erano destinate a sopperire alle necessi-

(5) A tale scopo ci si può utilmente riferire a numerosi studi già pubblicati, come ad esempio: S. BERLINGO, *Appunti sulle disposizioni per gli enti ecclesiastici ed il sostegno del Clero*, in AA.VV., 1984. *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Padova 1985, 73-108; P. BIANCHI, *Il nuovo sistema di remunerazione del Clero*, in «La Rivista del Clero italiano» 66 (1985) 266-281; G. FELICIANI, *Gli istituti per il sostentamento del Clero nella nuova normativa della C.E.I.*, in «Aggiornamenti sociali» 36 (1985) 687-696; ID., *Il trattamento economico del Clero nella nuova legislazione concordataria*, in «Aggiornamenti sociali» 36 (1985) 451-462; G. GIACHI, *Il nuovo regime dei beni ecclesiastici. Una libertà senza privilegi*, in «La Civiltà Cattolica» 136 (1985/III) 286-297; M. GIOVANNELLI, *Presupposti e condizioni di funzionamento del nuovo sistema di remunerazione del Clero*, in «La Rivista del Clero italiano» 66 (1985) 693-700; AA.VV., *Norme per il sostentamento del Clero. Studi e documenti*, Brescia 1986; M. COLOMBO, *L'Istituto per il Sostentamento del Clero e problemi connessi*, in «Monitor ecclesiasticus» 111 (1986) 87-108; G. FELICIANI, *Gli enti ecclesiastici e il sostentamento del Clero. Il ruolo della Conferenza Episcopale Italiana*, in AA.VV., *Il «nuovo» Concordato. Studi*, a cura di L. MISTÒ, Leumann (Torino) 1986, 64-74; G. GIACHI, *Note sul nuovo regime dei beni ecclesiastici*, in «La Civiltà Cattolica» 137 (1986/II) 394-402; L. MISTÒ, *Sostentamento del Clero: la responsabilità della comunità cristiana*, in «Terra Ambrosiana» 27 (1986) 42-46; V. DE PAOLIS, *Il sostentamento del Clero dal Concilio al Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo. 1962-1987*, a cura di R. LATOURELLE, Assisi 1987, 571-595; M. MORGANTE, *Nuovo sistema e Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero*, in «L'Amico del Clero» 69 (1987) 78-94; V. PERI, *Il nuovo sistema di retribuzione del Clero in Italia*, in AA.VV., *Vaticano II...*, cit., 595-601.

tà di chi era preposto all'ufficio. In altri termini, il Diritto Canonico definiva che ad un ufficio ecclesiastico doveva essere collegato un patrimonio dal quale il titolare potesse ricavare le sue entrate. Tali erano specialmente le prebende della mensa vescovile, dei capitoli della cattedrale o delle collegiate, della parrocchia, spesso anche di cappellanie e di altri uffici ecclesiastici.

Evidentemente l'ufficio sacro, nella concezione iniziale e nella impostazione ideale del sistema, occupava la posizione preminente e l'elemento materiale era esattamente a suo servizio, o meglio, in funzione di un esercizio sereno e proficuo dell'ufficio ecclesiastico da parte del suo titolare. Ne risultava che la dote (il beneficio in senso stretto) non era, o non doveva essere, l'elemento più importante; il beneficio era semplicemente accessorio all'ufficio, da esso dipendente e ad esso totalmente relativo, secondo il perspicuo classico adagio «beneficium propter officium» ⁽⁶⁾.

Tuttavia la perfezione dell'istituto, che risiedeva in questo equilibrio di rapporto tra i due termini, venne presto smarrita. L'aspetto materiale-economico prese il sopravvento su quello spirituale, così che proprio l'elemento che doveva garantire il retto e fruttuoso adempimento dell'ufficio sacro divenne spesso ostacolo al suo esercizio libero, generoso e disinteressato. La situazione andò via via aggravandosi e il sistema entrò così in una profonda crisi ⁽⁷⁾.

4. Era perciò da attendersi una parola autorevole da parte del Concilio Ecumenico Vaticano II e della riforma codiciale, al Concilio strettamente collegata e da esso dipendente. Tale presa di posizione si è avuta ed è stata radicale: una campana a morte per il sistema, si potrebbe — senza esagerazioni — dire. I testi fondamentali al riguardo sono conosciuti, a partire dal n. 20 del Decreto conciliare «Presbyterorum ordinis», il documento sul ministero e la vita dei presbiteri, il quale afferma: «Il rilievo maggiore va dato comunque all'ufficio che svolgono i sacri ministri. Per questo, il sistema noto sotto il nome di sistema beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in modo che la parte beneficiale — ossia, il diritto al reddito di cui è dotato l'ufficio ecclesiastico — sia trattata come cosa secondaria, e venga messo in primo piano, invece, l'ufficio ecclesiastico stesso» ⁽⁸⁾.

A questa indicazione conciliare fa eco l'attuazione precettiva del nuovo Codice di Diritto Canonico, il quale, nel libro V su «I beni temporali della Chiesa», ai Titoli I e II, manifesta con chiarezza l'orienta-

(6) Cfr. BONIFACIO VIII, *Decretalium Liber Sextus*, L. I, Tit. III De rescriptis, Cap. XV, Col. 30.

(7) Una buona sintesi di questa materia si può trovare nella parte iniziale dello studio di V. DE PAOLIS, *Il sostentamento del Clero dal Concilio al Codice di Diritto Canonico*, cit., precisamente alle pp. 571-575, anche con alcune interessanti indicazioni bibliografiche in nota.

(8) I testi conciliari sono presi da *Enchiridion Vaticanum. Documenti: Il Concilio Vaticano II*, Bologna 1971, 9ª edizione.

mento ad abbandonare, almeno in linea di principio, il tradizionale sistema beneficiale, al quale riserva un solo canone, il 1272, contro gli ottanta del precedente Codice Pio-benedettino (cann. 1409-1488). Il nuovo canone 1272, poi, concerne il sistema beneficiale, ma solo per decretarne praticamente la fine. Esso, infatti, recita: «Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica, così che i redditi e anzi, per quanto è possibile, la stessa dote dei benefici siano a poco a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274, § 1». Tale canone, a sua volta, dispone che «nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente»⁽⁹⁾.

Per volontà del Concilio e del nuovo Codice di Diritto Canonico si esce perciò da un sistema, quello beneficiale, e si entra in uno nuovo, impostato — come tra poco esamineremo — sui principi della comunione ecclesiale, della finalità spirituale dei beni temporali e della corresponsabilità di tutti i fedeli nella costruzione e nella conduzione della comunità cristiana. L'onesto sostentamento del Clero deve essere ancora garantito e deve venire assicurata ai sacerdoti un'equa retribuzione, ma non più attraverso il rapporto tra titolare del beneficio e dote con determinati redditi.

Con il can. 1272 il legislatore supremo chiede chiaramente il superamento del sistema beneficiale, lasciando alle Conferenze Episcopali semplicemente il determinarne la modalità e i tempi, con norme da concordarsi e approvarsi da parte della Santa Sede a motivo delle frequenti implicazioni concordatarie con gli Stati. L'unico margine di scelta discrezionale consentito è tra un'ipotesi che potremmo dire minimale, consistente nel trasferire all'unico Istituto Diocesano prefigurato dal can. 1274, § 1 i redditi dei beni beneficiari, togliendoli alla diretta disponibilità del beneficiario, e un'ipotesi massimale, consistente nel trasferimento dei beni stessi, facendo in tal modo scomparire del tutto la figura del beneficio ecclesiastico⁽¹⁰⁾.

(9) Sul sostentamento del Clero nel Concilio e nel Codice del 1983 vedi sempre il saggio di V. DE PAOLIS, *Il sostentamento del Clero dal Concilio al Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 575-595.

(10) Nel can. 1272 non si trova il termine «soppressione». Durante l'«iter» di riforma, la Commissione dei Consultori era in questa linea ed introdusse nel testo proprio la parola «suppressionem» (cfr. «Communicationes» 12 (1980) 412), ma la Plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice preferì ritornare all'espressione «regimen moderari» (cfr. «Communicationes» 15 (1984) 31). Tuttavia esattamente dalla finalità cui deve tendere la riconsiderazione del sistema («regimen moderari ita ut...») si può chiaramente evincere come la «mens» della riforma sia quella di giungere non a dei semplici ritocchi o ad una revisione ancora interlocutoria, ma alla vera e propria soppressione dell'istituto beneficiale, facendo confluire i beni stessi nel nuovo organismo diocesano deputato al sostentamento del Clero in un'ottica di reale perequazione.

5. In Italia, con l'avvenuta revisione concordataria, si è scelto subito la soluzione più radicale, per un complesso di ragioni, tra cui quella determinante sembra essere stata la seguente: la dichiarazione fatta dalla delegazione statale nella Commissione Paritetica per gli enti e i beni ecclesiastici che, se ci si fosse limitati a operare una trasformazione parziale, lasciando sussistere i beni beneficiari in capo ai benefici, trasferendo soltanto i redditi, lo Stato avrebbe assolutamente chiesto di mantenere il suo controllo sull'amministrazione di detti beni. E siccome tale controllo sembra sia stato deleterio per i beni ecclesiastici, si è preferito non accettare questo tipo di condizionamento e andare subito alla riforma radicale del sistema, sopprimendo il beneficio in quanto tale⁽¹¹⁾. In effetti, la tutela governativa e il pesante controllo statale sulla gestione dei beni beneficiari costituivano un'indubbia limitazione alla libertà della Chiesa e finivano per indebolire e vanificare il patrimonio ecclesiastico, rendendolo così inadeguato ad assolvere le sue finalità. In altri termini, «il sistema così come era venuto svolgendosi in Italia, se da un lato, è onesto riconoscerlo, ha permesso di salvaguardare un cospicuo patrimonio ecclesiastico, grazie appunto al controllo penetrante dello Stato sulla gestione straordinaria dei benefici, dall'altro ha profondamente sterilizzato questo patrimonio, perché da quando il Paese ha cominciato a vivere l'accelerato sviluppo socio-economico che tutti conosciamo, non è stato più possibile, proprio per questo penetrante controllo e per la vischiosità e la macchinosità che portava con sé, far corrispondere la gestione del patrimonio alle nuove situazioni»⁽¹²⁾.

Altre ragioni poi e altri inconvenienti suggerivano la riforma radicale dell'istituto⁽¹³⁾, consentendo, a conclusione di una disamina precisa e documentata, di pronunciare un giudizio di anacronismo nei confronti del sistema beneficiale. Al riguardo, particolarmente riuscita e completa è la sintesi fornita dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana nella «Lettera informativa» inviata a tutti i sacerdoti delle diocesi d'Italia il 6 gennaio 1987: «Il sistema benefici-congrue, per come si era venuto caratterizzando in Italia, presentava ormai troppi elementi negativi perché potesse essere soltanto ritoccato e rammodernato. In particolare tale sistema: a) Era discriminante nei confronti del presbiterio diocesano e della fondamentale eguaglianza e pari dignità di tutti i preti che lo compongono, indipendentemente dal tipo di ministero da essi svolto; solo una parte dei sacerdoti, infatti, godeva della garanzia di un reddito beneficiale o di un supplemento di congrua, mentre altri confratelli, indipendentemente da ogni considerazione di

(11) Cfr. A. NICORA, *Il sostentamento del Clero nelle norme pattizie tra Stato e Chiesa*, cit., pp. 37-38.

(12) *Ibid.*, p. 38.

(13) Per una interessante, se pur veloce, rassegna su tali ragioni cfr.: *Ibid.*, pp. 37-42 e G. FELICIANI, *La crisi del sistema delle congrue e le prospettive conciliari*, in «La Rivista del Clero italiano» 66 (1985) 165-171.

capacità o di merito, non ne godevano per il solo fatto di essere titolari, su mandato del Vescovo, di uffici diversi. b) Si era progressivamente trasformato rispetto alle sue lontane origini (1866-1867) perché la figura della congrua aveva perso sempre più la natura di semplice intervento suppletivo dello Stato rispetto a un reddito beneficiale insufficiente ma non irrisorio, per acquistare la forma di uno "stipendio statale" al clero, con tutte le ambiguità che una simile configurazione porta con sé rispetto al valore fondamentale della "libertas Ecclesiae" e della trasparenza del ministero pastorale che essa esprime. c) Aveva condotto, col tempo, a una pratica sterilizzazione di un cospicuo patrimonio ecclesiastico (anche se ne aveva evitato la dispersione) perché i pesanti controlli statali e la gestione parcellizzata dei beni avevano impedito di tenersi al passo dell'accelerato fenomeno di sviluppo e di trasformazione economica, che ha caratterizzato il nostro Paese negli ultimi decenni. d) Aveva assunto, in taluni casi, aspetti formalistici al limite del tollerabile, soprattutto laddove il fenomeno dello spopolamento e quello della diminuzione del clero attivo impedivano di far corrispondere alla titolarità degli uffici l'effettiva assicurazione di un servizio pastorale stabile. e) Ma soprattutto aveva prodotto, nel tempo, una duplice conseguenza negativa dal punto di vista formativo e pastorale: — aveva favorito tra il clero una concezione "autarchica" del ministero pastorale parrocchiale, perché la struttura e la concezione frazionata e autonoma del patrimonio beneficiale faceva perdere di vista la sua fondamentale unità e il riferimento al Vescovo e alla Chiesa diocesana; — aveva indotto nei fedeli e nelle comunità cristiane la convinzione di una garanzia comunque assicurata al prete, facendoli ritenere esonerati da quella responsabilità di concorrere in forma diretta e concreta a provvedere il giusto sostentamento dei propri pastori, che dovrebbe invece essere sentita come propria da una comunità ben ordinata, secondo l'originaria tradizione della Chiesa» (14).

Bisognava, dunque, aggiornare il tutto, da un lato al rinnovamento ecclesiale, rappresentato dalla ricca e profonda riflessione conciliare e dalla derivata nuova codificazione canonica, dall'altro ai principi fondamentali su cui lo Stato Repubblicano, a partire dalla sua Carta Costituzionale, si regge (15).

L'aggiornamento auspicato è avvenuto appunto nel quadro della revisione concordataria (16).

(14) C.E.I., *Lettera informativa*, in «L'Amico del Clero» 69 (1987) pp. 126-127.

(15) «Bisognava dunque "voltar pagina"; questo, del resto, era l'indirizzo chiaramente assunto dal Concilio Vaticano II (cfr. *PO*, 20b) e tradotto in preciso impegno normativo dal nuovo Codice di diritto canonico (cfr. cann. 1272; 1274, § 1). D'altra parte il vigente sistema era sempre più difficilmente giustificabile anche dal punto di vista di uno Stato moderno e democratico. Consumatesi ormai, dopo centovent'anni, le dimensioni di risarcimento del danno introdotto con le note "leggi eversive", esso appariva sempre più un sistema di privilegio, contrastante con i grandi valori della libertà religiosa e dell'eguaglianza fra tutti i cittadini, e per altro verso impediva la libera gestione dei beni ecclesiastici» (*Ibid.*, pp. 127-128).

(16) Sarebbe certamente interessante uno studio dettagliato della storia della revisione

Il nuovo testo pattizio tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, firmato il 18 febbraio 1984 dai due plenipotenziari, il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli e il Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi, determina — come è noto — all'art. 7 alcune norme-quadro che disciplinano tutta la delicata questione degli enti e dei beni ecclesiastici con il collegato impegno finanziario dello Stato a favore del sostentamento del Clero, e affida poi la regolamentazione dettagliata di tutta la materia ad una Commissione Paritetica, istituita all'atto stesso della firma e impegnata a concludere i suoi lavori entro e non oltre sei mesi. La Commissione, presieduta per parte vaticana da Sua Eccellenza Mons. Attilio Nicora, Vescovo Ausiliare di Milano, e per parte italiana dal prof. Francesco Margiotta Broglio, Ordinario di relazioni tra Stato e Chiesa all'Università di Firenze, ha onorato nei termini fissati i suoi impegni con la predisposizione di una «Relazione sui principi» e delle conseguenti «Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato Italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici»; in particolare, la questione del sostentamento del Clero è regolata nel Titolo II di dette «Norme», «Beni ecclesiastici e sostentamento del Clero», artt. 21-53⁽¹⁷⁾.

III. L'ARTICOLAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

6. A sistema definitivamente in vigore, cioè a partire dal 1.1.1989, tutti i sacerdoti prestanti servizio in Diocesi riceveranno come remunerazione la quota base fissata dalla C.E.I.⁽¹⁸⁾, per la cui determinazione si è pensato di introdurre il meccanismo del punto di valore convenzionale. Tale valore verrà definito ogni anno dalla C.E.I., sulla base delle indicazioni relative alle risorse economiche complessivamente disponibili, che le saranno comunicate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. A ciascun presbitero verrà attribuito un determinato numero di punti, uguale per tutti, il quale servirà a fissare la misura iniziale della remunerazione ed un punteggio, invece variabile, per la

concordataria e dei suoi presupposti ecclesiali, socio-culturali e politici, come pure una valutazione critica del nuovo Accordo. Al riguardo rinviamo a: L. MISTO, *Concordato e Concilio. L'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense alla luce dell'insegnamento del Vaticano II sui rapporti tra Chiesa e comunità politica*, in AA.VV., *Il «nuovo» Concordato. Studi*, cit., 11-44, come pure agli altri studi presenti in tale volume. Per una presentazione ragionata dei quattordici articoli del testo, vedi sempre il nostro: *Il nuovo Concordato: lettera e spirito*, in «Ambrosius» 63 (1987) 60-70; 151-165.

(17) I testi pattizi che ci interessano possono tutti essere rintracciati nell'Appendice del già citato volume in collaborazione *Il «nuovo» Concordato. Studi*, pp. 95-162.

(18) Cfr. artt. 24 e 51 delle «Norme». Ricordiamo che, nel frattempo, precisamente il 26 gennaio 1987, ottemperando a quanto prescritto dall'art. 51, comma 4° delle «Norme», il sistema è scattato per i sacerdoti già titolari di uffici ex-beneficiali, sia congruati sia non congruati; ogni mese, perciò, a far data dal gennaio '87, tali sacerdoti ricevono già l'accredito della remunerazione loro spettante.

determinazione delle altre componenti della remunerazione stessa. Attualmente la misura iniziale uguale per tutti è data da 75 punti, pari a circa due terzi del massimo di punti raggiungibile. Poi si può totalizzare un numero variante di punti, in base a diversi fattori: particolari oneri dell'ufficio, insegnamento della religione nella scuola, scatti di anzianità (gli scatti sono quinquennali e i punti previsti sono due per scatto), coefficiente correttivo per le aree geografiche regionali (prestabilito da un'apposita tabella), eventuale indennità di alloggio. Si otterrà così un totale di punti che, moltiplicato per il valore prefissato del punto (per il 1988, L. 12.600), darà la somma che il singolo presbitero avrà diritto di percepire⁽¹⁹⁾.

Diversi enti concorreranno a garantire questa remunerazione. Innanzi tutto, in virtù dell'art. 33a) delle «Norme», dovrà intervenire, per una percentuale fissata in ultima analisi dal Vescovo diocesano anche in base al bilancio dell'ente e sentito il Consiglio Presbiterale, l'ente ecclesiastico presso cui il sacerdote presta il suo servizio ministeriale: si tratterà, per esempio, della Diocesi per il vescovo e i sacerdoti addetti alla Curia, della Parrocchia per il parroco e i vicari parrocchiali⁽²⁰⁾, del Seminario o del Tribunale per i sacerdoti che in essi operano, del Capitolo cattedrale o collegiale per i canonici, dei Santuari e delle Chiese-retteorie per i sacerdoti addetti, di altri enti o istituti religiosi, confraternite o arciconfraternite, associazioni di fedeli, organismi ecclesiastici di vario tipo⁽²¹⁾.

(19) Dal 1 gennaio 1988, in virtù della integrazione alla Delibera n. 43 della C.E.I., entrata in vigore il 31 dicembre 1987, la remunerazione dei sacerdoti verrà determinata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti (Fondo Clero I.N.P.S.; Servizio Sanitario Nazionale), che l'Istituto Centrale, ai sensi dell'art. 25 delle «Norme», versa per i sacerdoti che vi sono tenuti; sulla remunerazione, sempre in virtù dell'art. 25, l'Istituto Centrale opera, poi, le dovute ritenute fiscali: in effetti, la retribuzione che il Clero riceve è equiparata, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

(20) Ricordo che la riforma concordataria — diversamente dalla precedente disciplina — ha riconosciuto a Diocesi e Parrocchie la personalità giuridica civile, così che oggi esse posseggono la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (cfr. artt. 1 e 29 delle «Norme»).

(21) Cfr. C.E.I., *Delibera n. 47*, in «L'Amico del Clero» 69 (1987) 107-110. In essa si danno indicazioni molto precise al fine di assicurare una uniformità di fondo nei provvedimenti dei Vescovi. Lo spazio più ampio viene lasciato per la fissazione della quota dovuta dall'ente Parrocchia (è, ovviamente, anche l'ente più rilevante, trattandosi di ben 25.909 Parrocchie: cfr. G. BRUNETTA, *Le Parrocchie in Italia al 1987*, in «Aggiornamenti sociali» 39 (1988) p. 262); così, infatti, recitano le lettere a) e b) del § 2 della Delibera: «a) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia nel caso in cui questa sia servita dal solo parroco sono: 1) il numero degli abitanti nella circoscrizione parrocchiale, nel senso che la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una quota capitaria determinata per il numero degli abitanti, fino al raggiungimento della misura complessiva di remunerazione periodicamente stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana; 2) le risorse della parrocchia, quali risultano dal bilancio parrocchiale o sono comunque conosciute dal Vescovo; 3) la valutazione complessiva del Vescovo, sulla base dei dati di cui ai nn. 1 e 2, nel senso che egli può stabilire una diminuzione della quota per abitante fino a una percentuale massima del 30% oppure un aumento della stessa senza limiti predeterminati. b) I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia nel caso in cui questa sia servita oltre che dal parroco anche da vicari parrocchiali sono: 1) gli stessi criteri di cui alla lettera a) per quanto concerne la remunerazione del parroco; 2) l'assicurazione a ciascun vi-

In seconda battuta, per integrare la percezione del ministro sacro interverrà l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, l'organismo previsto dal can. 1274, § 1⁽²²⁾; esso attingerà dalle rendite dei beni ex-beneficiali, i quali nel frattempo sono passati, all'atto della sua erezione, in sua proprietà e, come si spera, saranno stati investiti in modo fruttuoso⁽²³⁾.

cario parrocchiale di una somma mensile pari al prodotto di una quota capitaria, determinata in misura inferiore a quella stabilita per il parroco, per il numero degli abitanti, salvo il diritto del Vescovo di aumentare la somma stessa in base alla valutazione complessiva delle risorse di cui la parrocchia dispone».

La riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, il 10 giugno 1986, ha stabilito che per il 1987 l'ente Parrocchia è tenuto ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di L. 80 per il numero degli abitanti, così che in virtù della appena citata Delibera n. 47 un Vescovo, esposto al parere del suo Consiglio Presbiterale, può fissare L. 80, oppure diminuire fino a L. 55 (il 30% di 80) o aumentare senza limiti (per esempio, nella Diocesi di Milano si è portato la quota a L. 120, così che una Parrocchia di 5.000 abitanti deve contribuire come prima voce alla remunerazione del proprio parroco per L. 600.000 mensili). L'indicazione di L. 80 è stata mantenuta anche per il 1988, ma con la possibilità per il Vescovo, limitatamente al 5% del numero delle Parrocchie della sua Diocesi, di diminuirla del 90%, cioè fino a L. 8 (cfr. C.E.I., *Delibera n. 47. Modifica*, in «L'Amico del Clero» 70 (1988) 56).

Per essere in grado di partire il 1° gennaio 1989, anche nei confronti dei vicari parrocchiali, la XXIX Assemblea Generale della C.E.I. del 2-6 maggio 1988 ha votato una Delibera che indica la cifra di L. 40 pro capite se il vicario non gode di stipendio o pensioni computabili (non lo sono la pensione del Fondo Clero e le pensioni volontarie) e di L. 20 se il vicario gode di stipendi o pensioni computabili (lo è, per esempio, lo stipendio per l'insegnamento della religione). Tali cifre possono essere ridotte, a giudizio del Vescovo, in base ai criteri già utilizzati per i parroci, fino al 30% (quindi L. 28 o 14) e, per il 5% delle Parrocchie della Diocesi, fino al 90% (cioè L. 4 o 2).

(22) Cfr. art. 34 comma 1° delle «Norme». Gli Istituti Diocesani, in base alla decisione della Presidenza della C.E.I. del 5 settembre 1985 (cfr. Circolare n. 4/1985 del Comitato C.E.I. per il Sostentamento del Clero), sono stati eretti canonicamente il 25 ottobre 1985, con notevole anticipo rispetto al dettato dell'art. 21 delle «Norme». Data la possibilità di costituire anche Istituti Interdiocesani (cfr. art. 21, comma 2° delle «Norme»), a fronte delle 228 Circoscrizioni ecclesiastiche italiane, determinate il 30 settembre 1986 con Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi (cfr. il testo completo del Decreto con la denominazione e sede delle nuove Diocesi in Italia nell'insero de «L'Osservatore Romano» di giovedì 9 ottobre 1986, pp. IV e V), esistono in Italia 219 Istituti per il Sostentamento del Clero.

Ogni Istituto, oltre alla personalità giuridica canonica derivante dal Decreto vescovile di erezione, è stato anche riconosciuto come ente con personalità giuridica civile con Decreto del Ministro degli Interni (cfr. art. 22 delle «Norme»), emanato il 20 dicembre 1985 e pubblicato nel «Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale» del 7 gennaio 1986, n. 4; da questa data, quindi, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero hanno iniziato ad esistere a pieno titolo. In questo momento sono stati automaticamente estinti tutti i benefici ecclesiastici (mense vescovili, canonici, benefici parrocchiali, vicariali o comunque denominati) e i loro beni sono passati «ope legis» in proprietà dei nuovi Istituti Diocesani, i quali, perciò, sono subentrati ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28 delle «Norme»). Per l'individuazione precisa del momento della nascita degli Istituti cfr. anche C. REDAELLI, *Istituto Centrale e Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero e loro funzionamento*, in AA.VV., *Norme per il Sostentamento del Clero*, cit., p. 74: «Parrebbe quindi che il trasferimento dei beni ex-beneficiali all'IDSC avvenga non nella data dell'erezione canonica, ma in quella del riconoscimento civile».

(23) Cfr. art. 35, comma 1° delle «Norme». È facilmente intuibile come una gestione rinnovata del patrimonio ex-beneficiale potrà portare ad una sua notevole rivalutazione. Non appena i Consigli di Amministrazione degli Istituti prendono visione e conoscenza effettiva dei beni ricevuti in proprietà, immediatamente percepiscono la necessità di una riconversione del patrimonio per una resa più proficua e l'urgenza di una sua gestione secondo criteri moderni e più efficienti. Non si tratta certo di un compito facile: la situazione di qualche Isti-

In terza istanza, qualora al sacerdote non sia ancora stata assicurata la remunerazione cui ha diritto, questa dovrà essere raggiunta con l'intervento dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero⁽²⁴⁾.

7. Come si può immediatamente notare non si registra a nessun livello un intervento diretto dello Stato. Si intende, infatti, rimarcare come sia compito primario della comunità cristiana il sostentamento dei propri pastori: è questo, senza alcun dubbio, il pilastro del nuovo sistema⁽²⁵⁾.

Esso agisce già al primo livello, in quanto gli enti ecclesiastici chiamati in prima battuta a contribuire alla remunerazione dei presbiteri che sono al loro servizio, rintracciano la più rilevante fonte di introiti precisamente nelle offerte del popolo cristiano.

In fondo, anche al secondo livello la comunità è pur sempre interessata, in quanto il patrimonio dell'Istituto Diocesano è costituito dai redditi dei beni già beneficiari, finalmente liberati dalla rigorosa e alla fine isterilente tutela governativa; detti beni vengono amministrati esattamente attraverso il concorso diretto ed ecclesiasticamente corrispondente da fedeli chierici e laici, nella logica della solidarietà e della comunione ed in vista di una gestione moderna e razionale.

L'apporto dei fedeli, anzi di tutti i cittadini, si rivela però decisivo soprattutto al terzo livello. La questione che qui si pone è, infatti, quella di garantire all'Istituto Centrale entrate tali da consentirgli di soddisfare le richieste di integrazione provenienti dai diversi Istituti Diocesani. Per assicurare questo anello determinante della catena, il sistema prevede un intervento indiretto dello Stato: esso, se in base al principio della salvaguardia dell'indipendenza e dell'autonomia della Chiesa cattolica non si coinvolge più in modo diretto, in base al principio della sana collaborazione per la promozione del bene comune riconosce il valore sociale del ministero svolto dal Clero cattolico e si impegna così

tutto si trova ancora in via di definizione ed evidenzia alcune difficoltà che ritardano una conoscenza esatta del patrimonio ed una sua effettiva presa in consegna; tra queste difficoltà si possono ricordare: la quantità notevole e la tipologia assai variegata dei beni da individuare e verificare; le incombenze inerenti alla rilevazione dei dati del Clero per consentire l'avvio del sistema nei termini di tempo previsti; il problema dei cosiddetti ritrasferimenti dei beni ex-beneficiali non redditizi ai nuovi enti Diocesi, Parrocchie e Capitoli (cfr. art. 29, comma 4° delle «Norme» e C.E.I., *Delibera n. 50* con Allegato, in «L'Amico del Clero» 69 (1987) 112-120); il passaggio da una gestione di tipo personale e poco programmata (quella affidata ai titolari dei benefici, per lo più i parroci) ad una gestione di tipo sistematico e razionalizzata (quella odierna, affidata agli Istituti); la predisposizione all'interno dell'Istituto di una idonea e funzionale struttura operativa. Tuttavia, con una saggia organizzazione ed un impegno oculato, i risultati positivi non dovrebbero tardare a manifestarsi.

(24) Cfr. art. 35, comma 2° delle «Norme». L'Istituto Centrale non è previsto dalla normativa codiciale, ma nasce in virtù delle «Norme», precisamente dell'art. 21, comma 3°. La C.E.I. l'ha costituito, con Decreto del suo Presidente, il 23 ottobre 1985 (cfr. Notiziario della C.E.I. n. 14, 31 ottobre 1985, 568-569) e ha ottenuto il riconoscimento civile, in base all'art. 22 delle «Norme», con Decreto del Ministro dell'Interno emanato il 19 novembre 1985 e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 23 novembre 1985 n. 276, 8503-8505.

(25) Cfr. L. MISTÒ, *Sostentamento del Clero: la responsabilità della comunità cristiana*, cit.

a favorire le iniziative dei cittadini rivolte al sostegno di detto Clero⁽²⁶⁾; e poiché lo Stato ha tra i suoi strumenti di agevolazione soprattutto lo strumento fiscale, decide di far leva proprio su di esso.

8. In concreto, la nuova disciplina ha predisposto due possibilità, che si configurano come due canali che lo Stato mette a disposizione appunto per incentivare le determinazioni positive dei cittadini in ordine al sostentamento del Clero cattolico.

Le due vie sono note: la prima è quella della deducibilità per le persone fisiche, a decorrere dal periodo d'imposta 1989, dal proprio reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, fatte a favore dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero⁽²⁷⁾; la seconda consiste nella destinazione, a partire dall'anno finanziario 1990, di una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa⁽²⁸⁾.

(26) Sui principi della reciproca indipendenza ed autonomia dei due enti sovrani nel proprio campo e della mutua e proficua cooperazione per il bene comune è fondata tutta la revisione concordataria, la sua corretta ermeneutica ed i suoi necessari sviluppi.

(27) Cfr. art. 46 delle «Norme». In sede di dichiarazione dei redditi sarà possibile dedurre le offerte volontarie — qualsivoglia sia la somma — fatte in favore del sostentamento del Clero, entro il tetto di due milioni, dalla base imponibile su cui si calcola l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche). In questo modo lo Stato ha un minor introito fiscale, ma agevola la disponibilità di qualsiasi contribuente (si badi bene: non solo credente, ma anche non credente o ateo) ad orientarsi a favore del sostentamento del Clero cattolico. Come è noto, infatti, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo lordo determinati oneri, a condizione di una loro analitica documentazione: si esige, cioè, che vengano allegate alla dichiarazione regolari fatture o quietanze attestanti l'avvenuta erogazione liberale della somma di cui si richiede la deduzione. Gli oneri, previsti in modo tassativo ed elencati dettagliatamente, sono fiscalmente deducibili dal reddito complessivo nell'anno in cui risultano effettivamente pagati. È precisamente nell'ambito di questa materia che si colloca la novità progettata dall'art. 46 delle «Norme». Il decreto di attuazione del Ministro delle Finanze provvederà che, a far tempo dal periodo d'imposta 1989, pagabile quindi entro il maggio 1990, ogni contribuente possa, se lo voglia, effettuare tali deduzioni: il contribuente riporterà nel quadro «P» del modello «740» di dichiarazione dei redditi, sotto la titolatura «altri oneri deducibili», le notizie ivi richieste (natura dell'onere, percettore delle somme, somme corrisposte e importo deducibile); il quadro «P» verrà poi riepilogato nel quadro «N», ai fini della determinazione del reddito imponibile. Il contribuente sarà tenuto ad allegare i documenti (ammessi anche in fotocopia) rilasciati dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, attestanti l'avvenuta elargizione. Tutto ciò, previsto dalle «Norme» e da determinarsi per gli aspetti pratico-procedurali dal decreto del Ministro delle Finanze, trova riscontro per parte ecclesiastica nell'art. 5,b) dello Statuto dell'Istituto Centrale (cfr. AA.VV., *Il «nuovo» Concordato. Studi*, cit., p. 144). Rammento che, ai sensi dell'art. 49 delle «Norme», l'imposta deducibile — come del resto anche la quota parte dell'IRPEF — sarà passibile di revisione (e, quindi, presumibilmente di aumento) da parte di un'apposita Commissione Paritetica, al termine di ogni triennio successivo al 1989, dunque a partire dal 1992.

Al di là del risparmio di imposta, che pure ha un carattere «allettante» di indubbio valore, il contribuente, credente o meno che sia, dovrà comunque sviluppare un'intenzione positiva, con una elargizione di fatto espressamente indirizzata al sostentamento del Clero cattolico. Lo Stato, da parte sua, non poteva che attivare uno strumento oggettivo e non discriminante nei confronti delle altre confessioni religiose per facilitare il sovvenzionamento.

(28) Cfr. art. 47 delle «Norme».

È interessante soffermarsi soprattutto sul secondo canale progettato, in quanto dovrebbe risultare come quello più facilmente percorribile dai cittadini e, quindi, quello più redditizio per l'Istituto. In effetti, qui non si tratta di una elargizione positiva che il singolo deve effettivamente attuare, ma di una aliquota che sarebbe comunque trattenuta dallo Stato, il quale però concede ai cittadini la facoltà di determinarne il destinatario. Questi, come precisa l'art. 48 delle «Norme», può essere: lo Stato, per finalità a carattere umanitario, come interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; oppure la Chiesa cattolica, la quale utilizzerà gli introiti non solo per il sostentamento del Clero ma pure per le esigenze del culto e per interventi caritativi a favore della collettività nazionale e di paesi del terzo mondo. Importante è pure sottolineare che qui, a differenza di quanto previsto per la prima modalità, tutti i cittadini sono interessati: l'otto per mille dell'IRPEF è trattenuto a tutti i contribuenti e anche coloro che non esprimessero la loro volontà di destinazione rientrerebbero comunque nel sistema prefigurato; la loro aliquota sarà in ogni modo finalizzata, ed esattamente nella proporzione delle scelte espresse dagli altri cittadini⁽²⁹⁾.

L'Istituto Centrale, quindi, potrà contare su queste due voci come fonti di finanziamento: le offerte deducibili, del tutto volontarie ma da elargire positivamente, e la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta dai cittadini per le varie finalità della Chiesa cattolica e assegnata dalla C.E.I. al sostentamento del Clero⁽³⁰⁾.

I cittadini, dunque, riconoscendo l'indiscusso e rilevante apporto del Clero e della Chiesa alla vita della società, in particolare nella promozione del sentimento religioso e dei valori morali, culturali e civici in genere, potranno disporre con libera iniziativa beni materiali a favore del Clero attraverso quegli strumenti che lo Stato, con giusta sensibilità democratica e sociale, ha all'uopo predisposto⁽³¹⁾.

(29) Così, se per ipotesi solo il 50% dei contribuenti si esprimesse, nel senso di un 40% a favore della Chiesa cattolica e un 10% a favore dello Stato, pure l'altro 50% verrà diviso nella medesima proporzione, così che in totale alla Chiesa toccherebbe l'80% e allo Stato il 20%.

(30) Dal momento che tale forma di contribuzione non si configura come una tassa sul culto, ma solo come la possibilità di destinare ad un fine particolare, nel caso un fine religioso, una parte dell'imposta sul proprio reddito, comunque esigita, non è richiesta — del tutto coerentemente — nessuna previa dichiarazione di fede, per pagarla o meno: con ciò, tutti, anche un non credente, possono decidere di devolverla alla Chiesa cattolica per i suoi fini spirituali, tra cui, certamente importante anche se non esclusivo, il sostentamento del Clero. In tal modo il sistema italiano prende le distanze e innova in senso migliorativo le regolamentazioni definite da altri ordinamenti, soprattutto negli Stati di tradizione tedesca (vedi, ad esempio, le schede a cura di autori vari su *Il finanziamento statale delle Chiese in Europa*, in 1984. *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, cit., 133-157).

Tuttavia può essere utile ribadire che, mentre le oblazioni deducibili versate all'Istituto Centrale sono esclusivamente per il sostentamento del Clero, le aliquote IRPEF che saranno trasmesse dallo Stato alla C.E.I. devono essere destinate a finalità religiose plurime, non solo al sostentamento del Clero.

(31) Interessante è rilevare come la possibilità di destinare una quota parte dell'IRPEF rappresenti un'autentica innovazione nella storia fiscale italiana: si tratta, in effetti, del primo

IV. IMMAGINE DI CHIESA ED ELEMENTI DI VALORE PRESENTI E DERIVANTI DAL SISTEMA

9. In base all'analisi fin qui condotta, è possibile ben a ragione definire il nuovo sistema come caratterizzato dall'autofinanziamento della Chiesa semplicemente agevolato dallo Stato, attraverso il contributo incanalato dei fedeli e di tutti i cittadini di buona volontà. Le «forme di agevolazione costituiscono un incentivo ulteriore per un apporto che, anche se non nasce necessariamente dalla condivisione di una fede religiosa, è almeno frutto della stima e dell'apprezzamento che la Chiesa saprà guadagnarsi nel generoso esercizio della sua missione in mezzo alla gente»⁽³²⁾.

Emerge con evidenza, quindi, il ruolo decisivo affidato alla comunità cristiana nel sistema di sostentamento del Clero cattolico in Italia derivato dalla revisione concordataria. S.E. Mons. Attilio Nicora, uno degli artefici della riforma, in quanto Presidente per parte della Santa Sede della Commissione Paritetica, si esprime con questi chiari termini: «Andando a vedere i testi conciliari, il Codice di Diritto Canonico nuovo, ma più remotamente ancora le fonti della storia della Chiesa, ci si accorge che il sistema di per sé naturale di sostentamento del clero, è quello evangelico. Il Signore ha disposto che chi serve il Vangelo viva del Vangelo. La comunità cristiana è il soggetto originariamente e primariamente tenuto al sostentamento dei propri pastori, perché a fronte del dono incommensurabile dell'annuncio della Parola di Dio e del servizio di edificazione della comunità, il minimo che la comunità può restituire al suo pastore è la garanzia del pane quotidiano. Questa è la logica originaria ed evangelica ed è la promessa che Gesù Cristo ha fatto»⁽³³⁾.

A questo ideale evangelico ci si è coraggiosamente ispirati e questa impostazione si intende oggi con coerenza e generosità tradurre nei fatti.

Tale ideale che ci si è prefissi e la nuova regolamentazione che è stata da esso dettata, fanno riferimento a una precisa immagine di Chiesa, la quale risulterà sempre più nitida se si camminerà con decisione sulla strada tracciata. È proprio questa immagine di Chiesa, da un lato sottostante come fondamento e dall'altro additata come modello dal nuovo sistema, che intendiamo ora far emergere, insieme con i valori ad essa strettamente correlati.

10. La caratteristica dominante di tale figura di Chiesa ci pare quella di presentarsi veramente come mistero di comunione.

riconoscimento del diritto del cittadino di orientare direttamente, seppure in misura minima, la spesa pubblica.

(32) C.E.I., *Lettera informativa*, cit., p. 128.

(33) A. NICORA, *Il sostentamento del Clero nelle norme pattizie tra Stato e Chiesa*, cit., p. 42.

10.1. In effetti, viene molto sottolineato il valore della fraternità autentica che deve regnare all'interno dell'unica famiglia, dell'unico corpo, come pure il senso di reciproca appartenenza tra tutti i componenti di questa comune unione, cioè tra tutti i fedeli, sia chierici sia laici. Possiamo rammentare, al riguardo, le significative e pertinenti parole con cui il Papa si è espresso quando ha inteso onorare con un suo intervento le prime norme attuative del nuovo regime di sostentamento del Clero: «Il mio augurio è questo: il nuovo sistema contribuisca a rendere più viva la coscienza dei sacerdoti e dei fedeli di appartenersi gli uni agli altri, e di essere tutti, ciascuno in conformità al proprio stato e secondo le proprie capacità, responsabili della vita e dell'azione della Chiesa»⁽³⁴⁾.

Si risente con chiarezza l'impostazione ecclesiologica del nuovo Codice di Diritto Canonico, il quale, a sua volta, traduce in atto la dottrina ecclesiologica conciliare, a cui anzi bisogna sempre riferirsi come supremo criterio ermeneutico della normativa codiciale, come afferma la Costituzione Apostolica «*Sacrae Disciplinae Leges*»⁽³⁵⁾. Ora, nella dottrina conciliare la nozione di Chiesa-comunione si propone come centrale⁽³⁶⁾, con la precisazione doverosa della «Nota esplicativa previa» che «per essa non si intende un certo vago "affetto", ma una "realtà organica", che richiede forma giuridica e insieme è animata dalla carità»⁽³⁷⁾. «Ne risulta che ciò che costituisce la "novità" fondamentale del Concilio Vaticano II, in linea di continuità con la tradizione legislativa della Chiesa, per quanto riguarda specialmente l'ecclesiologia, costituisce altresì la "novità" del nuovo Codice. Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina secondo la quale la Chiesa viene presentata come il Popolo di Dio...; la dottrina per cui la Chiesa è vista come "comunione"...; la dottrina per la quale tutti i membri del Popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico, e regale»⁽³⁸⁾.

10.2. In particolare, per il nostro tema risulta peculiarmente rilevante la sottolineatura, in base alla logica di comunione che deve animare

(34) GIOVANNI PAOLO II, *Lettera al Card. Poletti* del 5 agosto 1985, in C.E.I., *Lettera informativa*, cit., p. 131.

(35) «Questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio *canonistico* l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario» (*Sacrae Disciplinae Leges*, in *Enchiridion Vaticanum. 8. Documenti ufficiali della Santa Sede (compreso il Codex Iuris Canonici) 1982-1983*, Bologna 1984, p. 509).

(36) «La nozione di comunione ci sembra di primaria e fondamentale importanza nell'ecclesiologia del Vaticano II, in quanto illuminante anche le altre definizioni di Chiesa che in esso si trovano» (G. GHIRLANDA, *Chiesa universale, particolare e locale nel Vaticano II e nel nuovo codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo...*, cit., p. 839).

(37) Nota esplicativa previa alla L.G., 2.

(38) *Sacrae Disciplinae Leges*, cit., p. 511.

tutto il Popolo di Dio, del valore della corresponsabilità ecclesiale di tutti i fedeli, i quali sono realmente protagonisti del vivere e dell'agire della Chiesa. In effetti, «la Chiesa è la comunione sia spirituale che istituzionale di tutti i battezzati, cioè di tutti coloro che in forza del battesimo sono fatti partecipi della missione/funzione (*munus*) sacerdotale, profetica e regale di Cristo e che sono chiamati a partecipare alla missione che Dio ha affidato alla Chiesa perché l'adempisse nel mondo»⁽³⁹⁾. Coerentemente, quindi, il nuovo Codice, superando la precedente impostazione ecclesiologica di tipo clericale, articola tutta la sua trattazione del mistero del Popolo di Dio attorno alla categoria base del «christifidelis»: è proprio il fedele, il battezzato in quanto tale, il soggetto portante della vera e genuina immagine di Chiesa-comunione, alla cui attuazione partecipa a pieno titolo e in prima persona⁽⁴⁰⁾. La partecipazione-corresponsabilità è un diritto-dovere fondamentale che nasce in ciascun fedele dalla incorporazione alla Chiesa avvenuta con il Battesimo e dalla conseguente costituzione in essa come persona. Merita risentire il can. 208: «Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

Questa vocazione alla responsabilità si estende anche alle realtà economico-materiali, circa le quali la Chiesa rivendica il diritto nativo alla proprietà e alla gestione in vista della realizzazione delle sue finalità spirituali⁽⁴¹⁾. Il can. 222, § 1 afferma esplicitamente che «i fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri». A tale dovere dei fedeli è correlato il diritto della Chiesa di richiedere loro contributi⁽⁴²⁾, in particolare attraverso l'azione pastorale dei Vescovi, nello svolgimento della loro missione di guida, sia a livello di responsabilità personale nelle singole diocesi⁽⁴³⁾ sia a livello di responsabilità collegiale nella Conferenza Episcopale⁽⁴⁴⁾.

(39) G. GHIRLANDA, *Chiesa universale...*, cit., p. 842.

(40) «Qualcuno ha affermato, e giustamente — anche se le affermazioni di questo tipo sono sempre un po' sommarie e quindi devono essere prese "con le pinze" —, che se il Codice del 1917 poteva dirsi il Codice della gerarchia, dei chierici, il Codice dell'83 può dirsi il Codice del popolo di Dio, dei fedeli» (L. MISTÒ, *Dal Vaticano II i principi ispiratori del Codice di Diritto Canonico*, in «Ambrosius» 61 (1985) p. 241).

(41) Così recita il can. 1254: «§ 1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. § 2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

(42) «La Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie» (can. 1260).

(43) Il can. 1261, § 2 impone ai Vescovi diocesani il dovere di ammonire i propri fedeli sull'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, urgendone l'osservanza nei modi più opportuni.

(44) Si veda il rinvio del can. 1262 alle norme emanate dalla Conferenza Episcopale per organizzare e orientare i contributi dei fedeli per le necessità ecclesiali.

I fedeli, in particolare, sono chiamati a ricordarsi che «l'operaio ha diritto alla sua paga» (Lc 10, 7) e che «il Signore ha disposto che coloro i quali annunciano il Vangelo, vivano del Vangelo» (1 Cor 9, 14), e a realizzare attraverso il coordinamento dell'autorità pastorale tale compito loro spettante⁽⁴⁵⁾.

10.3. Il fatto, quindi, che il nuovo sistema coordinato in Italia per il sostentamento del Clero abbia il suo perno proprio nel principio della corresponsabilità dei fedeli, risponde perfettamente all'immagine della Chiesa «restaurata» dal Concilio e intende contribuire a farla risplendere sempre più nella sua intrinseca luminosità.

Non è certamente, questo, un «guadagno» da poco, tenuto conto come la realtà economica sia nel contempo tra le più delicate e le più incidenti nel vivere e nel sentire degli uomini. Riteniamo molto eloquente per la gente del nostro tempo e assai contribuyente alla credibilità generale della Chiesa, che essa proprio a partire dal campo dei beni materiali, in specie quelli che sostengono la vita concreta dei suoi ministri, mostri il suo sempre rinnovato volto di comunione che nasce dall'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e si incarna nelle comunità degli uomini che accolgono il dono della salvezza e si impegnano a trasmetterlo agli altri⁽⁴⁶⁾.

Dovrebbe essere comunque del tutto ovvio che non basta progettare e mandare ad effetto una riforma per creare una mentalità e mutare un costume: tutto potrebbe rimanere solo sulla carta. Risulta così decisivo che, sia a livello personale sia a livello comunitario, tutti ci si convinca di questa reale opportunità offerta alla Chiesa per crescere globalmente e proporsi come mistero di comunione, anche e prima di tutto per quanto concerne i beni e le risorse economiche.

Si devono convincere i fedeli laici ad appropriarsi con gioia e generosità delle responsabilità che derivano loro dai doni ricevuti e dalle reali attribuzioni loro spettanti, senza continuare a pensare che la comunità cristiana sia fondamentalmente un affare di vescovi e preti, unici veri protagonisti, mentre ai laici rimarrebbe solo una parte da com-

(45) «Sarà necessario ricostruire in tutti i fedeli un più avvertito e responsabile senso di appartenenza alla Chiesa, che trova nella elargizione di beni materiali una espressione concreta ed efficace» (E. CAPPELLINI, *Beni ecclesiastici e onesto sostentamento del Clero nel Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Norme per il sostentamento del Clero*, cit., p. 14). Tale coscientizzazione potrà essere suscitata anche attraverso l'organizzazione di speciali giornate di sensibilizzazione delle comunità cristiane, sia a livello diocesano sia a livello parrocchiale. Non si deve trascurare uno sforzo di informazione neppure nei confronti della totalità dei cittadini, in vista delle possibili contribuzioni a partire dal 1990: a tale livello ci si deve opportunamente orientare su di una campagna a vasto raggio, che utilizzi pure i grandi mezzi di comunicazione sociale.

(46) Il pensiero si rivolge spontaneo all'ideale così singolarmente incarnato dalla comunità primitiva e dalla sua limpida testimonianza proprio nei confronti della gestione dei beni materiali, grazie a cui l'annuncio evangelico risultava peculiarmente efficace e fonte di irresistibile attrattiva per gli uomini in mezzo ai quali viveva: «Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno... godendo la simpatia di tutto il popolo» (At 2, 44-47).

parsa, con compiti unicamente delegati⁽⁴⁷⁾! Ma se ne devono convincere anche i legittimi pastori, vescovi e presbiteri, riconoscendo il ruolo proprio dei fedeli laici a partire dall'uguaglianza radicale che lega tutti i componenti del Popolo di Dio e dal rilievo obiettivo che la diversità sostanziale, la quale, in virtù del sacerdozio ministeriale, si innesta su questa uguaglianza fondamentale, è pur sempre funzionale, ossia data per svolgere un servizio particolare per il bene comune. Se, come è pacifico, nella Chiesa trovano collocazione le figure del laico, del chierico e del religioso, distinte in ragione della diversità dei rispettivi stati personali, la base è pur sempre uguale: tutti sono fedeli battezzati allo stesso modo!

Ugualmente decisiva sarà poi un'intensa applicazione ad un cammino di formazione continua della comunità cristiana, affinché sia concretamente in grado di raggiungere tali mete. Ci si rende sempre più conto come a questo scopo si debba destinare un intervento massiccio ed intelligentemente pianificato. Non si può procedere a caso, ma si deve poter raggiungere tutti i destinatari, laici e preti, anzi con la convinzione che un Clero autenticamente e permanentemente formato ed aggiornato è il supporto per una reale educazione del laicato.

10.4. L'immagine della Chiesa mistero di comunione, dentro cui prende corpo la prospettiva della piena valorizzazione dell'apporto dei fedeli laici, è resa in modo evidente anche dagli organismi ecclesiali di partecipazione alla conduzione della comunità, proposti dal recente magistero: alludiamo segnatamente ai Consigli pastorali e, per il nostro specifico settore, ai Consigli per gli affari economici, sia a livello diocesano sia a livello parrocchiale⁽⁴⁸⁾. «L'effettiva costituzione di questi consigli diventa ora una necessità improrogabile e rappresenta uno dei segni più precisi della reale volontà di accoglimento del valore della comunione nella concretezza di ciascuna comunità»⁽⁴⁹⁾. In effetti tutti

(47) Sul fedele laico come nuovo soggetto protagonista dell'ordinamento canonico, si veda lo studio di E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, a cura di L. MISTÒ, Leumann (Torino) 1987, 80-104. In particolare nella nota 30 a pag. 88, l'illustre canonista così si esprime in termini molto interessanti: «Dal momento che il sacerdozio comune e quello ministeriale hanno origine dal sacramento (di cui la Parola è sempre parte integrante) costituiscono i due poli della istituzione, che di conseguenza non è riducibile alla sola struttura gerarchica della Chiesa. Non è possibile applicare alla Chiesa gli stessi parametri di rapporto esistenti tra società e Stato, dove l'istituzione coincide con l'organizzazione giuridica del potere e dove la persona umana è preesistente all'istituzione. Il fedele non è preesistente alla Chiesa. È costituito nella sua soggettività teologica e giuridica, o nella sua funzione gerarchica, dal Sacramento, conferitogli da Cristo attraverso la mediazione della Chiesa. L'istituzione, d'altra parte, non coincide con la costituzione, vale a dire con tutti gli elementi essenziali della natura della Chiesa. Ancora una volta non è possibile stabilire un parallelo con lo Stato, dove gli elementi essenziali della sua costituzione coincidono sempre con l'istituzione. All'essenza della Chiesa appartiene anche il carisma, che per definizione non è istituzione, ma ne presuppone l'esistenza, ed è dato come dono dello Spirito Santo all'uno e all'altro polo della istituzione, che sono il sacerdozio comune e quello ministeriale».

(48) Sugli organismi di partecipazione nella comunità cristiana si vedano gli articoli contenuti nel primo numero della rivista «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988).

(49) C.E.I., *Lettera informativa*, cit., pp. 129-130.

i fedeli, sia chierici sia laici, sono chiamati non solo al reperimento dei beni necessari per l'attuazione della missione della Chiesa, ma anche alla loro corretta ed accurata amministrazione, esattamente attraverso la partecipazione diretta agli organi collegiali prefigurati dalla normativa canonica.

11. Sulla base di questa prima radicale considerazione possiamo, a ragion veduta, allargare la nostra riflessione ad altri valori emergenti dal nuovo sistema di sostentamento del Clero. Crediamo innanzi tutto, infatti, che l'impostazione comunionale in esso acquisita e da esso provocata si estenda oggi a tutte le altre realtà di tipo economico-materiale con cui la Chiesa ha a che fare per permearle ed opportunamente rinnovarle; ci pare, poi, che dalla reimpostata disciplina risalti la figura di una Chiesa più evangelicamente credibile e più coraggiosamente impegnata a fare della sua libertà la disponibilità per una costruttiva collaborazione con la comunità civile a vantaggio di tutti; riteniamo, infine, che pure il ministero presbiterale guadagni una sua più coerente delineazione all'interno del mistero del Popolo di Dio.

12. In primo luogo, l'impostazione della remunerazione del Clero e le concrete modalità individuate per realizzarla, ci dimostrano che il dono della comunione deve penetrare in tutta la vita della comunità cristiana e deve interessare tutte le risorse materiali indispensabili per le attività pastorali e per qualsivoglia finalità spirituale. Superando ogni mentalità individualista o privatista, la comunità dei credenti è chiamata veramente a sentirsi un cuor solo e un'anima sola, così che nessuno dei fratelli sia nel bisogno ma a tutti venga distribuito il necessario⁽⁵⁰⁾. La proprietà dei vari soggetti sui beni non deve essere interpretata, quindi, a detrimento dell'utilità comune, ma deve sempre essere letta nella logica della comunione che esige pure una condivisione e una giusta distribuzione⁽⁵¹⁾.

A questa luce e con questo spirito si può parlare di solidarietà, di perequazione, di scambio fraterno e si giustificano i vari istituti previsti allo scopo dalla nuova normativa, in specie gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, coordinati dall'Istituto Centrale⁽⁵²⁾, ma an-

(50) Cfr. At 4, 32-35.

(51) Il can. 1256 riconosce pienamente legittimo questo diritto di proprietà, affermando che «la proprietà dei beni appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquisiti», ma con la specificazione «sotto la suprema autorità del Romano Pontefice» lo inserisce immediatamente nel quadro della «comune unione» che è il mistero della Chiesa.

(52) Non ci nascondiamo il fatto che questa figura «*praeter Codicem*» è quella che, nell'ambito della disciplina per la remunerazione del Clero, presta il fianco a maggiori critiche: suscita perplessità soprattutto la tensione alla centralizzazione, con i rischi inevitabili di burocratizzazione, che un istituto siffatto porta con sé. Anche partendo dal rilievo che i fedeli sono più portati a dare il loro contributo alla propria Parrocchia o alla propria Diocesi, e non ad una realtà lontana e abbastanza estranea, si è proposto, ad esempio, di trasformare questo Istituto in un organo solo tutorio, indirizzando invece sia le offerte deducibili sia la quota parte dell'IRPEF agli Istituti Diocesani. Questi sarebbero così del tutto autonomi, ma

che altre istituzioni progettate dal nuovo Codice, come il fondo comune diocesano «con il quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano aiutare le più povere»⁽⁵³⁾ e un Istituto, presso la Conferenza Episcopale, che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale del Clero⁽⁵⁴⁾.

anche pienamente responsabili del sostentamento del Clero diocesano. L'Istituto Centrale, in base alla conoscenza dei dati sia dei patrimoni già beneficiari sia dei finanziamenti pervenuti ai singoli Istituti, avrebbe la funzione di intervenire presso gli Istituti Diocesani con precise disposizioni generali e anche con tassazioni, per garantire le finalità di solidarietà e di perequazione che il nuovo sistema vuole raggiungere (cfr. M. COLOMBO, *L'Istituto per il Sostentamento del Clero e problemi connessi*, cit.).

Una risposta a tali critiche è data da C. REDAELLI in *Istituto Centrale e Istituti Diocesani...*, cit. Secondo l'autore, «è necessario considerare le motivazioni e i dati di partenza da cui ha preso avvio l'attuale riforma del sostentamento del clero in Italia. Anzitutto le motivazioni. Sono sostanzialmente due: attuare anche a livello dei beni ecclesiastici e del sostentamento del clero i principi-guida espressi nell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense*, cioè la reciproca autonomia e libertà della Chiesa e dello Stato e la loro collaborazione, nel rispetto dei principi della libertà religiosa, ma anche nella valorizzazione della rilevanza sociale del fenomeno religioso; realizzare — ed è la seconda motivazione — anche in ambito italiano i principi conciliari relativi ai beni ecclesiastici, quali il principio della strumentalità dei beni ai fini della Chiesa, il principio della perequazione tra gli enti e le persone e il principio della solidarietà. I dati di fatto, da cui si è partiti per realizzare questi principi, sono: un anacronistico sistema beneficiale, una situazione di pesante intervento dello Stato sia a livello di controllo che di finanziamento, una notevole presenza di sperequazioni tra gli enti ecclesiastici e tra i sacerdoti.

Partendo da questi dati di fatto e guidati dalle motivazioni sopra ricordate si è arrivati al nuovo sistema che ormai conosciamo. Ma perché questo grande rilievo all'Istituto Centrale? Per due ragioni. La prima è che lo Stato ha sì rinunciato ad un pesante intervento nell'ambito dei beni ecclesiastici, ma continua a mantenere, motivandolo con il principio della collaborazione e della valorizzazione del fenomeno religioso, un intervento questa volta "strumentale". Esso consiste nell'agevolazione delle due forme di finanziamento del nuovo sistema di sostentamento del clero. Si comprende, però, che lo Stato desideri verificare l'efficacia del proprio intervento (si veda la puntigliosità delle voci del rendiconto annuale da trasmettere allo Stato: cfr. *Norme*, art. 44) e che preferisce un unico interlocutore: la CEI e per essa l'Istituto Centrale. La seconda ragione è di natura pratica e concerne la perequazione in campo ecclesiale. Partendo dalla situazione italiana così diversa e molteplice (si pensi al numero delle diocesi, ai diversissimi usi anche in campo di sostentamento del clero, ecc.), è realisticamente possibile raggiungere un minimo di perequazione e di solidarietà senza un sistema fortemente centralizzato e un poco "autoritario"? Facciamo un esempio "realistico". Se la quota dell'otto per mille e le offerte deducibili andassero direttamente alle diocesi, è facile supporre che una diocesi dove i fedeli per tradizione secolare sono abituati a mantenere i loro sacerdoti avrebbe notevoli introiti anche dalle nuove forme di finanziamento, diversamente da altre diocesi dove finora il clero è vissuto di congrua e di insegnamento. Ora, i fedeli della prima diocesi darebbero volentieri, anche psicologicamente, una notevole parte delle somme da loro date per la "propria" diocesi ad un'"altra" diocesi? O, se si vuole, l'Istituto Centrale riuscirebbe a convincere la prima diocesi a mandare una buona fetta delle proprie risorse ad altre diocesi? Se invece, come di fatto è stato scelto, almeno la quota dell'IRPEF e le offerte deducibili arrivano direttamente all'ICSC e sono a sua completa discrezione, si può star certi che almeno tali somme verranno impiegate per assicurare un minimo di perequazione» (pp. 88-89).

Lo stesso autore, tuttavia, ammette che almeno la destinazione delle offerte deducibili sia un punto da riprendere quando, dopo il primo triennio di funzionamento pieno del sistema (1992), la prevista commissione, in base all'art. 49 delle «Norme», procederà ad opportune verifiche (cfr. *Ibid.*, p. 60).

(53) Can. 1274, § 3.

(54) Cfr. can. 1274, § 2.

La riforma concordataria, perciò, fa camminare decisamente sulla pista della comunione e apre il discorso anche alla prospettiva più generale della perequazione tra gli enti, soprattutto tra Diocesi o Parrocchie più dotate e Diocesi o Parrocchie più indigenti, e dovrebbe stimolarli ad inserirsi con determinato e consapevole coraggio in questa logica⁽⁵⁵⁾.

13. In secondo luogo, dal nuovo sistema la Chiesa esce più in linea con la buona novella del Vangelo e, dunque, più credibile sotto diversi profili.

Essa, innanzi tutto, recupera il bene supremo della sua libertà, quella «*libertas Ecclesiae*» che è la forma storica della perfetta realizzazione della libertà religiosa, principio cardine nelle relazioni tra comunità ecclesiale e comunità politica⁽⁵⁶⁾. Una libertà che, se da un lato richiede per la Chiesa tutti quei mezzi che le sono necessari per i suoi fini, dall'altro però esige che essa sia totalmente dedicata al Vangelo senza condizionamenti o compromessi con il mondo. Al riguardo fanno quasi da proclama le chiare parole di «*Gaudium et spes*» 76, che merita risentire: «Certo le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall'autorità civile. Anzi essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni. Ma sempre e dovunque sia suo diritto predicare con vera libertà la fede e insegnare la sua dottrina sociale, esercitare senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale, anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E questo farà, utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e al bene di tutti, secondo le diversità dei tempi e delle situazioni». Tale programma è stato attuato nell'Accordo concordatario con cui — come abbiamo rilevato — si è rinunciato ad ogni intervento diretto dello Stato nel finanziamento del Clero italiano: la libertà della Chiesa e dei suoi ministri è così recuperata in pienezza.

La Chiesa, poi, si manifesta più povera, nel senso di più radicalmente disponibile all'annuncio della salvezza come fonte primaria del cammino di sviluppo e promozione dell'uomo. Essa, così, potrà trasfondere

(55) La riforma attuata rimarrà inevitabilmente in uno stadio di incompletezza se non si procederà ad una reale perequazione anche tra gli enti ecclesiastici; ci si augura, perciò, che, attraverso opportune iniziative e progetti realistici, si introduca pure in questo ambito una effettiva tensione alla solidarietà e allo scambio reciproco.

(56) Vedi L. MISTO, *Libertà religiosa e libertà della Chiesa. Il fondamento della relazione Chiesa-comunità politica nel quadro del dibattito postconciliare in Italia*, Brescia 1982, in specie le pp. 179-187.

con maggior incisività il suo messaggio nelle persone, perché il suo volto risponderà meglio ai suoi tratti originari ed evocherà più limpidamente il volto divino del suo Signore.

La Chiesa, infine, risulta più credibile in quanto più trasparente e corretta nell'amministrazione dei suoi beni. Il rinnovamento addotto renderà la vita economico-finanziaria della Chiesa cattolica in Italia molto più visibile e chiara. Tale trasparenza avverrà sia attraverso l'apporto professionale e competente dei fedeli laici sia attraverso una destinazione effettiva ai fini spirituali — tra cui appunto il sostentamento del Clero —, in vista del cui raggiungimento è lecito alla Chiesa possedere e amministrare⁽⁵⁷⁾. Con la riforma concordataria «cadono le molte "bardature" di un sistema vetusto e si crea lo spazio per una gestione più razionale e funzionale dei beni. Ma perché non si tradisca la finalità ultima dei beni stessi della Chiesa, che è quella di semplici strumenti rispetto ai compiti di evangelizzazione e di servizio pastorale, occorre che tutto venga condotto nel rispetto delle norme canoniche e civili, con il massimo di trasparenza, con la disponibilità ai doverosi controlli e rendiconti, e con l'attenzione a evitare abusi e distorsioni da parte di taluni che tornerebbero alla fine a grave danno di tutti, giacché ora saremo più che mai "tutti sulla stessa barca"»⁽⁵⁸⁾.

Tali osservazioni ci fanno avvertiti che la credibilità non solo dovrebbe essere un frutto del nuovo sistema, ma è pure un'esigenza insita in esso come condizione — diremmo — «sine qua non» per la sua riuscita. La revisione concordataria, difatti, a differenza della disciplina precedente, non offre nulla di precostituito, di previamente, automaticamente, e anche abbastanza ciecamente, garantito. Consente però alla Chiesa, grazie al recupero pieno della sua libertà, di inserirsi nel vissuto della società per proporre dall'interno il suo dono e «guadagnare» così fiducia e condivisione della sua esperienza. È fin troppo facile annotare come a seconda del profilo di sé che la Chiesa, e il Clero in particolare, offriranno, il metodo dell'autofinanziamento agevolato porterà i frutti sperati e, d'altra parte, necessari. È, dunque, un problema di credibilità globale che non deve essere minimamente disatteso.

(57) Cfr. i già citati cann. 222, § 1 e 1254, § 2. Non si insisterà mai a sufficienza sul fatto che soltanto per espletare effettivamente le proprie finalità spirituali la Chiesa possiede un diritto nativo di proprietà sui beni temporali, i quali perciò a livello ecclesiale rivestono sempre natura e valore strumentali. «La proprietà di tali beni trova giustificazione in un rapporto di "mezzo necessario al fine", cioè nella destinazione, non solo virtuale ma anche effettiva, alle finalità della Chiesa. Bastino due riferimenti. La costituzione "Gaudium et Spes" ribadisce che la Chiesa "rebus temporalibus utitur quantum propria eius missio id postulet" (n. 76); dunque tanto serve, quanto è richiesto dalla missione. Più concretamente il... decreto "Presbyterorum Ordinis" raccomanda ai sacerdoti che "bona ecclesiastica proprie dicta... destinant semper eos in fines ad quos prosequendos Ecclesiae licet bona temporalia possidere" (n. 17)» (V. ROVERA, *Il libro V: i beni temporali della Chiesa*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto Canonico. Studi*, cit., pp. 231-232).

(58) C.E.I., *Lettera informativa*, cit., p. 130.

14. L'immagine della Chiesa si qualifica, in terzo luogo, come obiettivamente tesa a perseguire una costruttiva collaborazione con la società civile in cui è inserita. Se lo spirito che anima nel profondo la revisione concordataria e la sua «funzione simbolica» stanno nell'impegno da parte di Chiesa e Stato al pieno rispetto della reciproca autonomia e alla ricerca di una proficua e costruttiva collaborazione a servizio dell'uomo e per il bene del Paese⁽⁵⁹⁾, questo per la comunità ecclesiale oggi deve significare il percepire con chiarezza e accorta lungimiranza la sfida cui è chiamata e la necessità impellente di affrontarla con coraggio. Ci saranno senza dubbio dei margini di rischio e si tratterà di procedere con pazienza, accettando anche la fatica, forse pure qualche battuta d'arresto; ne varrà comunque la pena, nella consapevolezza che il cammino intrapreso è quello giusto.

La disponibilità alla collaborazione si presenta effettivamente come una sfida da raccogliere, in quanto presuppone un'intenzione autentica di dialogare, confrontarsi e coordinare la propria azione su temi delicati; in quanto impone di accettare il «partner» che si ha davanti, spesso molto distante da sé, con giudizi, schemi, strutture assai variegate, a volte ambigue o contraddittorie; in quanto impegna a suscitare in questa stessa controparte il desiderio della cooperazione, tenendo viva l'attenzione all'uomo e alla retta impostazione della convivenza sociale; in quanto esige preparazione molto accurata, competenza qualificata, capacità creativa nell'individuare soluzioni accettabili da entrambi e in grado di rispondere in modo soddisfacente alle urgenze e ai bisogni che si devono risolvere. La Chiesa deve mostrare questa capacità e deve affinarsela sempre più, cammin facendo.

15. Da ultimo, il nuovo sistema di sostentamento del Clero, così come è compaginato, dovrebbe risultare un'occasione propizia per recuperare valori importanti anche per il ministero presbiterale e per una sua limpida collocazione all'interno della nuova immagine di Chiesa.

Siamo, infatti, indotti a pensare, salvo un giudizio migliore, che la riforma progettata abbia in sé la potenzialità per raggiungere lo scopo supremo: garantire al presbitero, titolare di un ufficio ecclesiale, di poter svolgere il proprio compito con dedizione totale e disinteressata, libero da ogni preoccupazione materiale e da ogni condizionamento di tipo economico, per essere invece completamente disponibile alla sua missione spirituale e pastorale. Certamente per la realizzazione di tale compito, come di ogni fine ecclesiale, saranno necessari dei beni temporali, ma di essi appunto il presbitero può non preoccuparsi direttamente, per essere pienamente dedicato al dono del Vangelo e di una

(59) Cfr. art. 1 dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense. Sullo spirito veritiero della riforma pattizia si veda il nostro saggio *«Patti di libertà e di cooperazione»*. *Spirito e valori del nuovo concordato tra Santa Sede e Italia nei discorsi di presentazione*, in «La Scuola Cattolica» 115 (1987) 349-393.

vita tutta spesa al suo servizio. D'altra parte non era forse questo — come abbiamo già illustrato all'inizio del presente contributo — il senso genuino e profondo del precedente istituto beneficiale, per così tanti secoli pilastro indiscusso del sistema patrimoniale ecclesiastico? Un senso e una impostazione, tuttavia, che andarono ben presto ad oscurarsi per lasciare invece il posto preminente, se non — almeno nei fatti — esclusivo, alla parte materiale; e proprio per questo decadimento dell'istituto si è giunti all'esigenza di una riforma radicale, tradotta poi in Italia nella pratica soppressione. Dalla nuova regolamentazione, che comunque dovrà garantire un'adeguata retribuzione⁽⁶⁰⁾, dovrebbe allora uscire la figura di un ministero sacerdotale più libero e, quindi, più in grado di svolgere un'efficace azione spirituale. Ne trarrà sicuro giovamento l'immagine di prete e quella di Chiesa che inevitabilmente vi è collegata.

Un altro valore che il sistema dovrebbe portare all'interno del presbiterio, è quello della dimensione di solidarietà reciproca e della ricerca di una più giusta perequazione. Sono rivolte anche ai sacerdoti le parole dell'apostolo Paolo ai Corinti: «Qui non si tratta di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: "Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno"» (2 Cor 8, 13-15)⁽⁶¹⁾.

Altri valori insiti nel sistema e senza dubbio benefici per delineare una figura presbiteriale realmente evangelica, ci paiono essere: la testimonianza della sobrietà e della povertà, inscindibilmente legata ad un atteggiamento di filiale fiducia nella Provvidenza; un senso di maggiore fraternità con i fedeli laici, attraverso un'osmosi di beni spirituali e temporali che crei un vero clima di famiglia; la percezione da un lato dell'ormai raggiunta completa indipendenza dall'organizzazione statale, dall'altro invece dell'inserimento più preciso e lineare nel tessuto della società civile, alla quale si rendono servizi di indubbia preziosità ma senza secondi fini o situazioni non chiare di compromesso; la possibilità di dissipare il grave equivoco di una Chiesa ricca o arroccata nella difesa anacronistica di forme di privilegio, tra l'altro non solo difforni dalla sua missione, ma ormai arcaiche e alla fine controproducenti; una maggior chiarezza anche a livello fiscale, che corregga su questo delicato punto distorte interpretazioni.

(60) Si tenga sempre presente quanto prescrive il can. 281, §§ 1 e 2, che sta alla base del diritto dei chierici al proprio sostentamento e della sua regolamentazione.

(61) C.E.I., *Lettera informativa*, cit., p. 129.

V. CONCLUSIONE

16. Nessuno può prevedere quali risultati produrrà in concreto il nuovo sistema di sostentamento del Clero in Italia quando entrerà pienamente in funzione. La speranza più viva è quella che non solo produca i frutti auspicati sul versante specificamente economico, ma soprattutto sviluppi tutte le potenzialità e i valori che ha insiti e che, come abbiamo notato, sono cospicui e hanno provocato un vero salto di qualità.

Se questo avverrà, la riforma contribuirà sicuramente ed efficacemente, insieme a tutta la nuova normativa concordataria, a rinnovare l'immagine di Chiesa ed il suo porsi in relazione alla comunità socio-politica, in vista dell'attuazione sempre più feconda della missione salvifica attraverso l'annuncio del Vangelo e la promozione dell'uomo.

LUIGI MISTÒ

Seminario Arciv. - Venegono Inferiore (VA)

3 giugno 1988

*Terzo anniversario dell'entrata in vigore
dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense*